



**COMUNE DI GROTTAMINARDA  
(Provincia di Avellino)**

ooooooooOoooooo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

( Approvato con delibera di C.C. n. 42 del 18/06/1996)

## SOMMARIO

ART.	descrizione
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Istituzione del servizio
2	Oggetto del regolamento
3	Gestione del servizio - Classificazione del Comune
4	Funzionario responsabile
5	Soggetto passivo
6	Definizione e finalità del servizio
	CAPO II-SPAZI PER LE AFFISSIONI -AFFISSIONI DIRETTE
7	Superficie degli impianti
8	Ripartizione della superficie
9	Spazi privati per le affissioni dirette
10	Autorizzazione per le affissioni dirette
11	Rimborso di spese
	CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI
12	Modalità per le pubbliche affissioni
13	Consegna del materiale da affiggere
14	Annullamento della commissione
	CAPO IV - TARIFFE
15	Tariffe
16	Riduzione del diritto
17	Esenzione del diritto
	CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO
18	Pagamento del diritto- Recupero di somme ( <i>Modificato con deliberazioni di g. c. 81 del 19/04/2005 - di c.c. n. 27 del 16/07/2005- di c.c. n. 15 del 12/05/2008</i> )
19	Gestione contabile delle somme riscosse
20	Contenzioso
	CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI
21	Sanzioni tributarie e interessi- Sanzioni amministrative
22	Rinvio ad altre disposizioni
23	Pubblicità del regolamento
24	Variazioni del regolamento
25	Entrata in vigore

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART.1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18, comma 2, el D.Lgs. 15.11.1993, n.507, il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

### ART.2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.3, comma 1, del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

### ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio in concessione ( con apposita deliberazione **del Consiglio Comunale** nella quale sarà approvato lo statuto ed il capitolato) ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art.32 del D.Lgs. 507/93, ovvero ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n.142.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato in ogni caso,, è fatto divieto ai concessionari di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

### CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

4. Ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.Lgs.507/93, questo Comune con una popolazione residente al 31.12.1992 di n.8.420 abitanti , si colloca nella V<sup>a</sup> classe.

### ART.4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.11 del d.Lgs.507/93, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare , all'assessore preposto, dettagliate relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

3. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di determinazione e dovranno essere numerati con una unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

#### ART.5 - SOGGETTO PASSIVO

(art.19, comma1, del D.Lgs.507/93)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

#### ART.6 - DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(art.18, comma 1,del D.Lgs 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati , di manifesti di qualunque materiale costituiti , contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE

#### ART.7 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

( art. 18, comma 3, del D.Lgs 507/93)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq.12 ( dodici) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

#### ART.8 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(art.3 del D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica .....30%
  - b) alle affissioni di natura commerciale.....60%
  - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissione dirette.....10%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ART. 9 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12, comma 3, del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONE DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. due copie:

a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

c) planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) disegno dell'impianto.

2.L'autorizzazione, sentito il parere dell'ufficio tecnico ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

#### ART.11 - RIMBORSO SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la ricevuta di versamento attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. 35.000, così determinato:

a) Diritti di istruttoria- compresi i sopralluoghi.....L. 33.000

b) Rimborso stampati .....L. 2.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

### CAPO III

#### MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

#### ART. 12 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

( Art. 22 del D.Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, Il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche che si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione scritta al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per scritto entro dieci giorni alla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrisponderne in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dall 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolo d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono esser esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dei spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta .

#### ART.13 - CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

#### ART.14 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dell'articolo 12.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

### CAPO IV T A R I F F E

#### ART. 15 - TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura delle tariffe deliberate dalla Giunta comunale con atto n.365 in data 10 maggio 1994, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, con le maggiorazioni e riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 19,20 e 21 del decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

#### ART.16 - RIDUZIONE DEL DIRITTO



1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.17;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

#### ART.17 - ESENZIONE DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambiente del proprio territorio;
  - b) i manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materie di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### CAPO V

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

#### ART.18 - PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art.9 del D.L.gs. 507/93:
- 1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1,3,13, e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
  - 2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento a concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille per difetto se la frazione non è superiore a



cinquecento lireo per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello del versamento.

3. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. La riscossione coattiva viene effettuata nelle forme stabilite dal R.D. del 14/01/1910 n. 639 se svolte in proprio dall'Ente locale, ovvero nelle forme stabilite dal D.P.R. n. 602/73 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione.

#### ART.19 - GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35, comma4, del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

#### ART.20 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) alla Direzione regionale delle Entrate per la Campania-sez. staccata di Avellino ( ex Intendenza di Finanza) sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria, dopo il suo insediamento, secondo il disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, recante : " disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413".

### CAPO VI

#### SANZIONI E NORME FINALI

#### ART.21 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 507/93:

a) Art.23 del D.Lgs. 507/93- Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 si applica , oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta , indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

b) Art. 24 del D.Lgs. 507/93 - Sanzioni amministrative:

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva , in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.10.

4. I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale pubblicitario sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla

redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.3.

#### ART.22 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### ART.23 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART.24 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

#### ART.25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.